
CITTA' DI AOSTA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REPUBBLICA ITALIANA

VILLE D'AOSTE
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
REPUBLIQUE ITALIENNE

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 208/2002)

ARTICOLO 1 NATURA DEL PROVVEDIMENTO

Il presente provvedimento disciplina i criteri e le norme sul procedimento concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi di cui al decreto legislativo 170/01.

ARTICOLO 2 OBIETTIVI

Al fine di incrementare la diffusione della stampa e di realizzare l'economica gestione della distribuzione di giornali e riviste il comune predispone il presente piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi.

Nella redazione di tale piano si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) migliorare il servizio nei confronti del consumatore in modo che esso possa effettuare le proprie scelte in rapporto alla accessibilità del servizio;
- b) favorire una più razionale diffusione del servizio sul territorio mediante una più equilibrata e stretta collaborazione spaziale con le attività paracommerciali e sociali;
- c) incrementare la produttività media dei fattori di produzione impiegati e, in particolare, del lavoro.

A seguito dell'emanazione da parte della Regione, degli indirizzi di cui all'articolo 6 - 1° comma del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108" si dovrà procedere alla riformulazione del presente piano.

Si potrà, inoltre, procedere alla sua riformulazione per evitare pregiudizi all'interesse dei consumatori ovvero qualora si determinino gravi ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o per gruppi di esercizi di alcune zone.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento sono elencate le seguenti definizioni:

1. DECRETO LEGISLATIVO: 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108"

2. PUNTI VENDITA ESCLUSIVI: sono quegli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani, e periodici, più precisamente sono tenuti a vendere ambedue le tipologie di prodotto editoriale, ossia i giornali e i periodici. Strutturalmente possono essere:

a. Chiosco: struttura fissata stabilmente o meno al suolo in ogni modo separata dagli edifici in muratura

b. Negozio: occupa locali, in affitto o in proprietà che può essere assimilato a tutti gli effetti a normali negozi

3. PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI: sono quegli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto sopra citato, alla vendita di quotidiani ovvero di periodici.

4. RIVENDITE AUTOMATICHE: punti vendita esclusivi o non esclusivi in cui l'atto di acquisto avviene senza l'intervento diretto del rivenditore, ma mediante macchine o attrezzi all'uopo predisposti.

ARTICOLO 4 ZONIZZAZIONE

Ai sensi dell'articolo 6, 1° comma, lettera b) del decreto legislativo 170/01, per determinare l'equilibrio tra i punti vendita esclusivi e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, il territorio del Comune di Aosta è stato suddiviso in cinque zone commerciali così delineate (come da allegata planimetria):

ZONA 1: AOSTA CENTRO STORICO: nell'area compresa tra Corso Federico Chabod, Viale XXVI Febbraio, Corso Saint Martin de Corléans, Via Monte Vodice, Piazza della Repubblica, Viale Partigiani, Viale Giosuè Carducci, Piazza Manzetti, C.so Giorgio Carrel, Via Caduti del Lavoro e l'attraversamento del torrente Buthier, Piazza Vuillermin, Via Mont Velan, Via Mont Gelé, Via Roma fra Mont Gelé e via Duca degli Abruzzi, corso Ivrea compresa fra Via Duca degli Abruzzi e Piazza Vuillermin. Delle vie, corsi e viali si considerano appartenenti alla zona il lato destro e sinistro.

ZONA 2: AOSTA-OVEST: nell'area compresa tra il confine comunale a Sud, Viale Partigiani(escluso),Piazza della Repubblica(esclusa),C.so Saint Martin de Corléans,

Rue des Régions, strada La Rochère con il prolungamento ideale fino ad intersecare il confine comunale a Ovest. Del corso Saint Martin de Corléans sono compresi il lato destro e sinistro.

ZONA 3: AOSTA COLLINARE: nell'area compresa tra il confine comunale a nord, il torrente Buthier, Corso Federico Chabod (escluso), Viale XXVI Febbraio (escluso), Corso Sain Martin de Corléans (escluso), Rue des Régions (esclusa), strada La Rochère con il prolungamento ideale fino ad intersecare il confine comunale a Ovest (esclusa).

ZONA 4: AOSTA-EST: nell'area compresa tra il torrente Buthier e il confine naturale a est (San Rocco, Dora, Busseyaz) ad esclusione di Piazza Vuillermin, Via Mont Velan, Via Mont Gelé, Via Roma fra Mont Gelé e Via Duca degli Abruzzi e Piazza Vuillermin, frazione Porossan.

ZONA 5: AOSTA SUD: nell'area compresa tra il confine comunale a sud, la ferrovia Aosta Pré Saint Didier, e via Garin (inclusa)

ARTICOLO 5 LOCALIZZAZIONE OTTIMALE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

La localizzazione ottimale risulta dall'allegato elenco in quanto il modello di rete ottimale si intende perseguito con il mantenimento dei punti vendita esistenti, ai sensi del successivo articolo 6.

ARTICOLO 6 AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI

L'autorizzazione all'esercizio di punti vendita esclusivi é concessa nel rispetto della disponibilità di seguito riportata:

	PUNTI OTTIMALI	PUNTI ESISTENTI	PUNTI DISPONIBILI
ZONA 1	16	16*	0
ZONA 2	6	6	0
ZONA 3	4	4**	0
ZONA 4	4	4***	0
ZONA 5	2	2	0

Ogni qualvolta si verifica la chiusura di un esercizio, la relativa disponibilità sarà riservata alla rispettiva zona commerciale di appartenenza.

Entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili autorizzazioni, il dirigente competente provvederà a pubblicare all'albo pretorio un avviso pubblico.

I soggetti interessati potranno concorrere alla assegnazione di una sola autorizzazione per ogni avviso.

Nel caso di più domande sarà formulata una graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) ordine cronologico di presentazione della domanda;(per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è ricevuta al protocollo generale del Comune).
- b) anzianità di inizio attività ai fini I.V.A.;
- c) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- d) sorteggio.

- * comprensiva del punto vendita esclusivo alla stazione ferroviaria
- ** comprensiva del punto vendita esclusivo Ospedale Regionale Viale Ginevra
- *** comprensiva del punto vendita esclusivo Ospedale Beauregard

ARTICOLO 7 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel rispetto del presente piano:

- * l'esercizio dei punti vendita esclusivi (nuove attività);
- * i trasferimenti nella stessa zona;
- * i trasferimenti in altre zone.

Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in trenta (30) giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa. Per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è ricevuta dal protocollo generale del Comune.

Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta sono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati.

Qualora la domanda non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprendibilità in relazione agli elementi richiesti, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro venti giorni, indicandone i motivi; in questo caso il termine decorre dal positivo riscontro.

Il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati alla domanda, che risultino prescritti dalla normativa vigente.

Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono il termine del procedimento.

Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dal Capo VIII della legge regionale 02 luglio 1999, n. 18.

ARTICOLO 8 ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 170/01 non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio per clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

ARTICOLO 9 DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI INTERNI

Sono confermati i punti-vendita di giornali e riviste a carattere interno, nelle seguenti localizzazioni:

- a) Stazione Ferroviaria
- b) Ospedale generale di Viale Ginevra
- c) Ospedale Beauregard.

I punti-vendita di cui ai commi 1 sono definiti "esercizi interni" le cui autorizzazioni:

- a) non sono trasferibili all'esterno delle strutture cui sono annessi
- b) decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con le strutture medesime.

Agli esercizi interni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 10 TRASFERIMENTO DI SEDE

I trasferimenti dei punti di vendita esclusivi sono consentiti nei limiti del raggiungimento delle autorizzazioni rilasciabili di cui all'articolo 6.

L'autorizzazione al trasferimento di sede è concessa:

- a) da punto ottimale a punto ottimale
- b) con spostamento di un punto ottimale qualora:
 - 1. il trasferimento avvenga nell'ambito della stessa zona, nella quale è localizzata l'attività da trasferirsi;
 - 2. il nuovo punto-vendita si trovi ad una distanza, misurata secondo il percorso stradale più breve, non inferiore a 400 ml. da ogni altro punto-vendita esclusivo già esistente con esclusione dei punti vendita non esclusivi.

I trasferimenti in diversa ubicazione dei punti vendita esclusivi esistenti potranno essere autorizzati in deroga alla distanza minima di cui al punto 2 della lettera b) del comma precedente purché a seguito del trasferimento vi sia un aumento - pari almeno al 10% - della distanza del punto vendita esclusivo trasferito rispetto al punto vendita esclusivo più vicino.

E' consentito il trasferimento temporaneo per un anno, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi temporanei da documentare.

ARTICOLO 11 NORME IN DEROGA

Il dirigente competente, sentite le rappresentanze sindacali degli edicolanti, può consentire trasferimenti nell'ambito della zona di appartenenza del punto vendita esclusivo in deroga al precedente articolo 10 commi 2 e 3 nei seguenti casi:

1. Punti vendita esclusivi negozi:

a) definitiva indisponibilità dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;

b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità conseguente alla disposizione della legge 27 luglio 1978, n. 392, o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

2. Punti vendita esclusivi chioschi:

a) sopraggiunta indisponibilità del suolo pubblico;

b) cause di forza maggiore dovute a sopraggiunta indisponibilità del suolo privato.

ARTICOLO 12 TIPOLOGIA STRUTTURALE DEL CHIOSCO

Allo scopo di consentire un razionale inserimento nell'arredo urbano e un'adeguata esposizione al pubblico delle varie testate, le strutture adibite a punti vendita esclusivi (chioschi) devono avere una superficie di ingombro al suolo non superiore a mq 15 mentre la superficie complessiva di posteggio, comprensiva della struttura e dell'area circostante, non dovrà superare i mq. 20. In merito alla dimensione del chiosco la stessa verrà stabilita di volta in volta in relazione alle caratteristiche dell'area interessata dal manufatto e dal relativo contesto, di concerto tra gli uffici comunali interessati dal procedimento (Commercio - Edilizia - Viabilità - Polizia Municipale)

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) nel caso di nuove localizzazioni, siano esse derivanti da nuove autorizzazioni che da autorizzazioni al trasferimento;

b) nel caso di sostituzione del chiosco, sempre che non sussistano aspetti di carattere tecnico-normativo o di forza maggiore che impediscano la realizzazione del dimensionamento prescritto al comma 1.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi interni.

ARTICOLO 13 TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

I punti vendita esclusivi chiosco di nuova installazione, ristrutturazione o trasferimento dovranno avere configurazioni architettoniche e tipologie tali da contemperare la funzionalità dell'attività di vendita con la tutela dell'uso pubblico del suolo e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali della zona.

A tale scopo deve essere assunto il parere dell'apposita commissione edilizia ed urbanistica.

ARTICOLO 14 DISTANZE

Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato all'esistenza della distanza di metri lineari 400 dal punto vendita esclusivo più vicino già esistente.

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

1. individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
2. tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
3. misura della distanza in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

La distanza tra esercizio ed esercizio non va verificata in caso di subingresso.

ARTICOLO 15 AUTORIZZAZIONE STAGIONALE

Il piano non prevede la possibilità di concedere autorizzazioni a carattere stagionale.

ARTICOLO 16 RECAPITO DOMICILIO

I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente piano possono curare il recapito a domicilio di giornali quotidiani e riviste.

ARTICOLO 17 VENDITA SU AREA PUBBLICA O CON APPARECCHIATURE AUTOMATICHE

Il Comune potrà rilasciare autorizzazione per la vendita di giornali e riviste su area pubblica qualora nella zona non siano presenti altri punti vendita esclusivi. L'autorizzazione rilasciata ha una validità limitata al territorio del Comune.

L'installazione di una sola apparecchiatura automatica per la vendita di giornali e periodici in adiacenza ai locali dell'esercizio principale è compresa nell'autorizzazione dell'esercizio principale, ma rimane soggetta alle autorizzazioni di carattere edilizio e di occupazione del suolo pubblico.

Non è consentita l'installazione di apparecchiature di distribuzione automatica che non siano in adiacenza ai locali dell'esercizio principale.

ARTICOLO 18 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il comune procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:

- a) non attivi il punto vendita esclusivo entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda per lo stesso periodo l'attività di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) non assicuri la parità di trattamento alle diverse testate.

ARTICOLO 19 CHIUSURA TEMPORANEA

Nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio di un punto vendita esclusivo per un periodo superiore a trenta giorni ed inferiore a sei mesi, ovvero nel caso di impedimento temporaneo del titolare del punto vendita esclusivo per lo stesso periodo, il titolare deve comunicare la chiusura al Comune.

Se il punto vendita esclusivo più vicino è posto ad una distanza superiore a 400 metri le imprese editoriali e di distribuzione possono prevedere direttamente individuando un sostituto tra le attività commerciali poste nelle immediate vicinanze.

ARTICOLO 20 TURNI DI CHIUSURA

Il comune predispone annualmente, su proposta delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria, apposito calendario dei turni di chiusura

domenicali e festivi, nonché dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà dei punti vendita esclusivi esistenti.

Nel periodo di chiusura i punti vendita esclusivi devono esporre apposito cartellino indicante il punto vendita esclusivo più vicino oppure il sostituto di cui al precedente articolo 19 2° comma.

ARTICOLO 21 REGISTRO COMUNALE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

Presso il competente Ufficio del Comune è istituito un registro dei punti vendita esclusivi esistenti nel territorio comunale.

La tenuta di tale registro ha lo scopo di mettere in grado l'Amministrazione Comunale di adempiere all'applicazione, al controllo ed alla corretta gestione del contingentamento fissato dal presente Piano.

Il registro dovrà essere sempre aggiornato, rendendo così disponibili e rilevabili in ogni momento le esatte informazioni sulle caratteristiche dei singoli esercizi e sul numero di punti vendita.

Su tale registro andranno annotate:

- a) tutte le autorizzazioni esistenti alla data di attuazione del registro medesimo;
- b) tutte le variazioni consistenti in nuove autorizzazioni, cessazioni, trasferimenti, nomina di sostituto ai sensi del precedente articolo 19 - 2° comma, o comunque in modifiche di uno o più degli elementi di cui al precedente punto a).

Per consentire agli Uffici Comunali l'agevole tenuta di tale registro, è fatto obbligo a tutti coloro che ottengono una nuova autorizzazione, o apportino con autorizzazione comunale o per proprio diritto una qualunque variazione alle caratteristiche dell'esercizio, di fornire, per il nuovo stato di fatto, tutte le informazioni.

ARTICOLO 22 DISPOSIZIONI IN MATERIA TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici del comune o per la comunicazione con uffici pubblici esterni.

E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 della legge 675/1996.

ARTICOLO 23 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano, valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto applicabili.